



Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

COPIA

*Verbale di deliberazione
del*

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 017

Data: 21.10.2013

OGGETTO

Imposta Municipale Propria. IMU. Aliquote e Detrazioni per l'anno 2013.

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTUNO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **19.15** nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in prima convocazione ed in seduta **ORDINARIA**, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

| Carica | Cognome | Nome | Presenza |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Sindaco | FRANCHI | Riccardo | SI |
| Consigliere | VEZZANI | Emiliano | SI |
| " | FEDI | Stefano | SI |
| " | CORDIO | Dino | SI |
| " | BARTALI | Simone | SI |
| " | CECCHI | Barbara | SI |
| " | ERCOLINI | Giorgio | SI |
| " | RICCOMI | Alessandro | SI |
| Presidente | FRANCHI | Silvia | SI |
| " | PALTRINIERI | Andrea | SI |
| " | ODILLI | Antonella | SI |
| " | ANGELI | Giovanni | SI |
| " | MACCIONI | Luciano | SI |
| " | MAZZONI | Emanuele | NO |
| " | FRANCHI | Antonio | SI |
| " | BRACCINI | Simone | SI |
| " | OTTOBRI | Maria Antonietta | NO |

ASSEGNATI : Sindaco e n. 16 Consiglieri

IN CARICA : Sindaco e n. 16 Consiglieri

PRESENTI n. 15

ASSENTI n. 2

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa **FRANCESCA GRABAU** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e successive modificazioni e integrazioni, con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;

Considerato che:

- la base imponibile IMU è disciplinata dall'art. 13, commi 3, 4 e 5, del D.L.201/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art.13, comma 3, del D.L.201/2011 e successive modificazioni e integrazioni prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett.a) e ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (lett. b);
- l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento - prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni può essere modificata dai comuni con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 - in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni, l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art. 13, comma 2 secondo periodo, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- ai sensi dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/11 e successive modifiche e integrazioni, l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- ai sensi dell'art. 13, comma 8bis, del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs.99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni ivi previste;
- è statuita una finzione giuridica secondo cui - ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art.8 del D.Lgs.23/11 e successive modificazioni e integrazioni e all'art.13 del D.L.201/2011 e successive modificazioni e integrazioni - l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (articolo 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012);

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio ed il mantenimento delle azioni a sostegno dei cittadini con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Evidenziato che si ritiene opportuno esercitare la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art. 13, comma 6, del già citato D.L.201/2011 in base al quale l'aliquota base è modificabile fino a più 0,3 punti percentuali, prevedendo nel contempo tutte le ipotesi specifiche a cui applicare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota diversa;

Ritenuto in particolare di confermare per l'anno 2013 le aliquote di applicazione dell'imposta deliberate per l'anno 2012 con deliberazione del n. 15 del 26.16.2012;

Visti gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. 23/11 e successive modificazioni e integrazioni e art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10 del D.L. 35/2013 che apporta modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) che ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) sopprimendo la quota di riserva dello stato sul gettito dell'imposta prevista l comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e introducendo una nuova riserva allo Stato per il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto l'articolo 1 del D.L. 54/2013 “Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria ...” pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2013, n. 117.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n.448 del 28.12.2001, che stabilisce il termine entro il quale il comune può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27 dicembre 2006;

- l'articolo 8 del D.L. 102/2013 che stabilisce nel 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013

Visto l'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/00 in base al quale ogni anno prima dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria approvato con deliberazione n. 31 in data 21.09.2012;

Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012;

Visto il parere espresso dall' organo di revisione economico-finanziaria;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione in forma palese :

Presenti : n. 15

Votanti : n. 15

Voti favorevoli : n.12

Voti contrari : n. 3 (Maccioni Luciano, Braccini Simone e Franchi Antonio)

Astenuti : n. //

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione dell' imposta municipale propria, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale, come sotto riportato:

- | | |
|---------------------------------|---|
| aliquota dello 0,2 per cento ⇒ | relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; |
| aliquota dello 0,55 per cento ⇒ | relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; |
| aliquota dello 0,55 per cento ⇒ | relativamente all'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; |
| aliquota dello 0,55 per cento ⇒ | relativamente all'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata; |
| aliquota dell'1,06 per cento ⇒ | relativamente all' unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10), non locata né data in comodato a terzi, a disposizione del soggetto passivo persona fisica che ha la propria abitazione principale in altra unità immobiliare; |
| aliquota dello 0,96 per cento ⇒ | relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle altre fattispecie elencate; |

3. di stabilire per l'annualità 2013, in €. 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 2014/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

4. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione in via telematica secondo la normativa vigente

5. di dare infine atto che:

- sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti : n. 15

Votanti : n. 15

Voti favorevoli : n.12

Voti contrari : n. 3 (Maccioni Luciano , Braccini Simone e Franchi Antonio)

Astenuti : n. //

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell'atto.



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

Area Contabile-Amm.va

Uzzano, 15.10.2013

OGGETTO: Imposta municipale propria – IMU –Aliquote e detrazioni per l'anno 2013

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaria.

**Il Responsabile Area
Contabile-Amministrativa**
(Dott. Antonio Pileggi)

.....

Comune di Uzzano

Il Revisore Unico

Verbale n. 10 del 15/10/2013

Oggetto: parere sulle proposte di delibera di CC concernenti le aliquote dell'addizionale irpef 2013, le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013, le tariffe TARES 2013.

Il sottoscritto Dott. Alessandro Fiaschi,


- Viste le proposte di delibera in oggetto, complete di allegati;
- Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del TUEL, da parte del Responsabile di Area Economico Finanziaria;
- Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità
- Visto il nuovo articolo 239 del DLGS 267/2000

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla proposte di deliberazione in oggetto.

Il Revisore Unico

Dott. Fiaschi Alessandro



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
Dr.ssa Silvia Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ssa Francesca Giabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
- all'albo pretorio on-line e affissa all'Albo pretorio comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali (art. 32 L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Dalla residenza comunale, li 12.07.2013



Il responsabile Area Contabile - Amministrativa
Dr. Antonio Pileggi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva in data..... decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



Il responsabile Area Contabile - Amministrativa
Dr. Antonio Pileggi